



COMUNE DI MASSA FERMANA
Provincia di Fermo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Copia

N° 22 del 30-09-2020

OGGETTO: INTERVENTI SULLA TARI CONSEGUENTI ALLA CRISI ECONOMICA DETERMINATA DALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA VIRUS COVID -19 A FAVORE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE.

L'anno duemilaventi, addì trenta del mese di settembre alle ore 21:30, nella Sala Consigliare del Palazzo Comunale, previo espletamento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, sotto la presidenza del Sindaco GILBERTO CARACENI si è riunito il Consiglio Comunale. in sessione Straordinaria di Prima convocazione.

Risultano presenti:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Qualifica</i>	<i>Presente Assente</i>
CARACENI GILBERTO	Sindaco	Presente
GIANCAMILI EROS	Vice Sindaco	Presente
FORTI MICHELE	Consigliere	Presente
TESEI LUCA	Consigliere	Presente
SERGOLINI MANUELE	Consigliere	Presente
SECCACINI GIADA	Consigliere	Presente
BELLABARBA VALENTINA	Consigliere	Presente
VALERI LUCREZIA	Consigliere	Presente
TARULLI GIAMPIERO	Consigliere	Presente
SORBATTI ATTILIO	Consigliere	Presente
TIBURZI MASSIMO	Consigliere	Assente

PRESENTI: 10

ASSENTI: 1

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Pasquale Ercoli

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Sig.ri:

ed invita quindi il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

OGGETTO: INTERVENTI SULLA TARI CONSEGUENTI ALLA CRISI ECONOMICA DETERMINATA DALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA VIRUS COVID -19 A FAVORE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE.

Interviene Vice Sindaco - Eros Giancamilli- facendo rilevare la procedura prevista per l'applicazione della riduzione TARI per le utenze non domestiche che hanno chiuso la loro attività in conseguenza dell'emergenza COVID-19.

Il Governo, data la situazione di emergenza COVID-19, ha emanato una serie di norme a sostegno delle attività produttive per il periodo di chiusura delle aziende tra Gennaio e Giugno 2020.

La definizione delle tariffe e del prelievo TARI per il 2020 deve tenere in considerazione che molte utenze non domestiche sono state obbligate alla chiusura, riducendo la possibilità di produrre rifiuti.

Alla luce di ciò, sono state adottate delle misure riduttive in favore delle imprese stesse, per cui si propone un abbattimento dell'imposta dovuta del 25%, sia sulla parte fissa che su quella variabile della tariffa.

Questa riduzione comporta un minore introito stimato in euro 8.800,00, compensato dal "FONDO STATALE A SOSTEGNO DELLE PERDITE DI GETTITO DEGLI ENTI LOCALI".

L'Amministrazione Comunale viene in contro alle aziende concedendo la riduzione del 25% accennata prima e le scadenze prorogate al 30 Novembre e al 31 Gennaio 2021.

Terminata la relazione, il Sindaco apre la discussione e pone a votazione l'approvazione dell'atto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che la legge 27.12.2013 n. 147, all'art. 1, comma 639 e seguenti, ha istituito e disciplinato l'imposta unica comunale – I.U.C. che si compone di:

I.M.U.: Imposta comunale sugli immobili

T.A.S.I.: Tributo per i servizi indivisibili

T.A.R.I.: Tassa sui rifiuti

VISTA la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, Legge 147/2013), con riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 668), come modificata dal Decreto Legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con Legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

RILEVATO che l'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 – Legge di Bilancio 2020, pubblicata sulla G.U. della Repubblica Italiana n. 304 del 30 dicembre 2019, ha introdotto notevoli modificazioni alla normativa in materia tributi comunali;

VISTO, in particolare, il comma 738 dell'art. 1 della citata Legge n. 160/2019, il quale ha stabilito che, a decorrere dall'anno 2020 è abolita l'Imposta Unica Comunale "IUC",

ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); pertanto, l'Imposta Municipale Propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai successivi commi da 739 a 783 e risulta, pertanto, soppressa la tassa sui servizi indivisibili – TASI;

VISTO in particolare l'art. 1, comma 780, della richiamata Legge n. 160/2019 che individua, nel dettaglio, le disposizioni normative abrogate;

CONSIDERATO che, in ragione di quanto ricordato, le disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), restano quelle indicate dalla Legge n. 147/2013 e quelle con esse compatibili;

CONSIDERATO che, secondo il comma 683, dell'unico articolo della citata legge n. 147 del 2014, il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

ATTESO che successivamente a quanto sopra riportato, sono intervenuti i provvedimenti approvati dal Governo con cui sono state adottate misure urgenti in materia di gestione, contrasto e contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (CORONAVIRUS), ovvero Decreto Legge 17/3/2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 (Decreto Cura Italia), Decreto Legge 25/3/2020 n. 19, Decreto Legge 8/4/2020 n. 23 (Decreto Liquidità), Decreto Legge 19/5/2020, n. 34 (Decreto Rilancio), nonché i Decreti del Presidente del Consiglio
dei Ministri
del

l
'11 e 22 marzo 2020 e del 1°, 10 e 26 aprile 2020;

VISTA la complessità del quadro normativo di riferimento, originato dalle criticità dovute alla pandemia generata da COVID-19;

VISTO, in particolare, il Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" che, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze, all'art. 107, ha previsto un più disteso periodo di recepimento dei piani finanziari del servizio rifiuti (PEF) in applicazione del "metodo ARERA" (MTR), unitamente alla facoltà di derogare provvisoriamente alle regole di determinazione delle tariffe in rapporto all'integrale copertura dei costi del servizio, stabilendo infatti:

- al comma 1, che per l'esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è stato differito al 31 maggio 2020; termine differito ulteriormente al 31 luglio 2020 in sede di conversione in Legge 24 aprile 2020, n. 27;

-il predetto termine è stato ulteriormente differito al 30.09.2020, termine ultimo di approvazione del bilancio per gli enti locali contenuto nel citato articolo 107, grazie alla legge di conversione del dl 34/2020, che al comma 2 testualmente recita: "Per le finalità di cui al comma 1 (In considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze, è differito il termine di adozione dei rendiconti o dei bilanci d'esercizio relativi all'esercizio 2019 ordinariamente fissato al 30 aprile 2020..) per l'esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 30 SETTEMBRE 2020".

l'art. 138 del D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio), ha previsto il riallineamento dei termini di approvazione delle tariffe e delle aliquote dei tributi comunali con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020, la contestuale abrogazione del comma 683-bis della L.147/2013;

-l'art. 107, comma 5, del DL n. 18 del 2020 (Decreto Cura Italia), ha disposto che "i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021»;

ATTESO che, in considerazione delle misure adottate a livello nazionale e locale e tenuto conto delle criticità sul tessuto socio-economico prodotte dall'emergenza in atto, l'ARERA con deliberazione n. 158/2020/R/rif del 5 maggio 2020 recante "Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da COVID-19", è intervenuta con l'intenzione di regolare le modalità per il riconoscimento sul territorio nazionale di riduzioni tariffarie e agevolazioni rivolte alle utenze maggiormente colpite, adottando misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, secondo cui, ferme restando le prerogative già attribuite dalla legge 147/13 agli Enti locali in materia di riduzioni ed esenzioni tariffarie, ha previsto la possibilità per gli Enti territorialmente competenti (e in ogni caso in accordo con l'Ente locale) di introdurre per l'anno 2020 specifiche agevolazioni;

CONSIDERATO, in particolare, che per effetto dei suddetti provvedimenti di emergenza sanitaria, diverse categorie di utenza non domestica sono state costrette a sospendere l'attività o a esercitarla in forma ridotta a causa della situazione emergenziale determinata dalla pandemia COVID-19 e della necessità di prevenire per quanto possibili i contagi da coronavirus;

RAVVISATA la necessità di garantire misure di sostegno per le utenze non domestiche che abbiano subito un blocco delle relative attività, per effetto delle disposizioni contenute nei diversi decreti d'urgenza emanati dal Governo e nei provvedimenti delle autorità regionali;

VISTO l'art. 1, comma 660 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, successivamente modificato dal Decreto-legge del 06/03/2014 n. 16 - art. 2 - il quale dispone che: "Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune";

ATTESO che, anche sulla base di quanto chiarito dall'IFEL con nota del 24 aprile 2020, avente ad oggetto: "La facoltà di disporre riduzioni del prelievo sui rifiuti anche in relazione all'emergenza da virus COVID-19, si può ritenere che le riduzioni rivolte a specifiche categorie economiche colpite dalle conseguenze dell'emergenza, possono essere finanziate con entrate proprie del bilancio comunale. Infatti, la minor produzione di rifiuti influisce in misura limitata sull'ammontare complessivo dei costi, trattandosi, infatti, di riduzione di rifiuti imprevista ed imprevedibile e, di conseguenza, non programmata, che non ha influito in maniera significativa sull'ammontare dei costi di raccolta e trasporto, dal momento che il servizio resta comunque erogato sull'intero territorio comunale per tutta la durata delle chiusure obbligatorie. Per cui la relativa copertura all'interno dell'articolazione tariffaria determinerebbe automaticamente un aumento delle tariffe a carico degli altri utenti;

CONSIDERATO che, secondo la succitata nota IFEL, la previsione contenuta nel citato comma 660 della legge n. 147 del 2013, laddove si dispone che le riduzioni devono essere deliberate con regolamento di cui all'art. 52 del d.lgs. n. 446 del 1997, non sembra rappresentare un impedimento alla previsione dell'approvazione di misure agevolative Tari con delibera tariffaria, in quanto le agevolazioni in questione sono riduzioni tariffarie "episodiche", da ricondurre all'imprevista situazione di emergenza sanitaria, mentre nel regolamento, di norma, sono disciplinate le riduzioni "stabili", destinate ad essere applicate in ogni anno d'imposta;

RITENUTO che il Consiglio Comunale tenga in debito conto la sospensione o riduzione dell'attività di diverse categorie di utenze non domestiche a ciò costrette dalla situazione emergenziale determinata dalla pandemia COVID-19, intervenendo con misure non previste nel regolamento, stante, come detto, l'eccezionalità delle misure stesse;

RAVVISATA la necessità, per effetto dei sopra citati provvedimenti governativi emergenziali conseguenti alla diffusione epidemiologica del COVID-19, di prevedere esclusivamente per l'anno 2020 per le utenze non domestiche una riduzione TARI in misura del 25% da applicare sulla parte fissa e variabile della tariffa;

ACCERTATO che le riduzioni/agevolazioni sopra indicate comportano un minor introito, a titolo di TARI, stimato in presunti €. 8.800,00 e che tale minor gettito potrà essere compensato con finanza propria dell'Ente: "Fondo sostegno perdite di gettito degli Enti locali";

Considerato che occorre procedere alla modifica delle scadenze per l'anno 2020, previste con la Deliberazione del Consiglio Comunale n.4 del 19/06/2020, come segue:

- 30 novembre prima rata o rata unica;
- 31 gennaio seconda rata;

VISTA la deliberazione del C.C. n.18 del 06/09/2014, con la quale è stato approvato il regolamento per l'applicazione della TARI.

VISTA la deliberazione del C.C. n. 4 del 19/06/2020, con la quale sono state approvati il piano finanziario e le tariffe TARI per l'anno 2020;

RICHIAMATO l'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e s.m.i., per il quale: "A decorrere all'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021";

CONSIDERATO, altresì, che il successivo comma 15-ter, de D.L. n. 201/2011 e s.m.i., prevede: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente

RILEVATO che per il presente atto viene acquisito il parere del Revisore dei conti;

VISTI i seguenti pareri espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali emanato con d.lgs. 18.08.2000, n. 267:

- Responsabile del Servizio interessato: "Si attesta la regolarità tecnica del presente atto";
- Responsabile del Servizio Finanziario: "Valutati i riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico- finanziaria dell'ente, si attesta la regolarità contabile del

presente atto (art. 49 c.1-art. 147-bis-c.1, TUEL)";

CIO' premesso;

RITENUTO di provvedere in merito;

VISTI i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 comma 1 della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;

VISTI, in relazione al presente provvedimento sono assenti ipotesi di conflitto d'interessi, ai sensi dell'articolo 6 bis L. 241/1990, dell'articolo 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento comunale;

CON voti unanimi favorevoli legalmente espressi;

DELIBERA

1. Di dichiarare la premessa parte integrale e sostanziale del presente atto.

2. Di prevedere, per effetto dei sopra citati provvedimenti governativi emergenziali conseguenti alla diffusione epidemiologica del COVID-19, esclusivamente per l'anno 2020 per le utenze non domestiche, una riduzione TARI in misura del 25% da applicare sulla parte fissa e variabile della tariffa.

3. Di approvare le modifiche al Capitolo 4 del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) - Componente TARI, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 06.09.2014, con l'aggiunta, dopo l'articolo 20, dell'articolo 20 bis così formulato:

Art. 20bis. Agevolazioni per le utenze non domestiche a seguito dell'emergenza sanitaria da Covid-19.

1 - Per il solo anno 2020, in considerazione della eccezionale emergenza derivante dalla pandemia da Covid-19 e dei conseguenti gravi effetti sulle attività economiche, tenuto conto di tutto quanto stabilito nelle Deliberazione ARERA 158/2020, sono stabilite riduzioni della tariffa pari al 25% della parte fissa e variabile del tributo, calcolata sulle tariffe 2019 e confermate per l'anno corrente, per le attività non domestiche

4. Di dare atto che le riduzioni/agevolazioni sopra indicate comportano un minor introito, a titolo di TARI, stimato in presunti €. 8.800,00, e che il minor gettito potrà essere compensato con finanza propria dell'Ente: "Fondo sostegno perdite di gettito degli enti locali."

5. Di modificare le scadenze delle rate per l'anno 2020 stabilite con la deliberazione del Consiglio Comunale n.4 del 19/06/2020, come segue:

- 30 novembre prima rata o rata unica;

- 31 gennaio seconda rata.

6. Di dare mandato al Responsabile del Servizio di mettere in atto le disposizioni contenute nel presente atto.

7. Di dichiarare, con voti unanimi favorevoli legalmente espressi, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto : INTERVENTI SULLA TARI CONSEGUENTI ALLA CRISI ECONOMICA DETERMINATA DALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA VIRUS COVID -19 A FAVORE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE.

REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

COMUNE DI MASSA FERMANA , li 25-09-2020

IL RESPONSABILE DELL'AREA
F.to GILBERTO CARACENI

REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere Favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

COMUNE DI MASSA FERMANA, li 25-09-2020

IL RESPONSABILE DELL'AREA
F.to GILBERTO CARACENI

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to GILBERTO CARACENI

SEGRETARIO COMUNALE
F.to PASQUALE ERCOLI

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta:

che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio sul sito web istituzionale del Comune il 20-10-2020 ed ivi rimarrà per 15 giorni

Massa Fermana, li 20-10-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Pasquale Ercoli

ESEGUIBILITÀ

-Ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Massa Fermana, li 30-09-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Pasquale Ercoli

È copia conforme all'originale.

Li, 20-10-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
Pasquale Ercoli